



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
**CITTÀ DI SUSÀ**

**Copia**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
della GIUNTA COMUNALE N.101**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2019  
ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL  
D.LGS. N. 118/2011.**

L'anno duemilaventi addì venti del mese di novembre alle ore quattordici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	Si
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	Si
3. PELISSERO Giuliano - Assessore	Si
4. VALERIO Cinzia - Assessore	Si
5. COLAMARIA Antonella - Assessore	No

**Totale Presenti: 4**  
**Totale Assenti: 1**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BARBERA Dr. Giovanni.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Si dà atto** che il Sindaco Pier Giuseppe GENOVESE, il Vice Sindaco Giorgio MONTABONE e gli Assessori Giuliano PELISSERO e Cinzia VALERIO partecipano alla seduta in video conferenza, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 33 del 19/03/2020.

**Richiamato** il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. e, in particolare:

- il comma 4 dell'art. 147-quater, introdotto con il D.L. 174 del 10/10/2012 convertito nella legge n. 213/2012:
  - 4. *I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- il comma 8 dell'art. 151:
  - 8. *Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*
- i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis:
  - 1. *Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
  - 2. *Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;*

**Preso atto** che il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020 ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 successivamente convertito nella legge n.77/2020;

**Rilevato** che ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché del citato principio contabile applicato 4/4, paragrafo 2, costituiscono componenti del "**Gruppo Amministrazione Pubblica**" i seguenti enti ed organismi:

**1)** gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

**2)** gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

**2.1)** gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le

- politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

**2.2)** gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

**3)** le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

**3.1)** le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

**3.2)** le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118:

1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
  - a) *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
  - b) *la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
3. *Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*

**Rilevato** che ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato del bilancio consolidato al punto 3.1, gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inclusi nel perimetro di consolidamento ed essere pertanto esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;  
sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- **totale dell'attivo**
- **patrimonio netto**
- **totale dei ricavi caratteristici**

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

**Rilevato** ancora che a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione e che, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale;

**Considerato** che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative e i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate e in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

**Preso atto** che la partecipazione in società ed altri organismi mira alla realizzazione dei servizi ai cittadini e allo sviluppo territoriale in modo ottimale;

**Preso altresì atto** che il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al

gruppo stesso. E' composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Relazione sulla gestione (che comprende la Nota Integrativa) e va corredato con la Relazione dell'Organo di revisione contabile dell'Amministrazione Pubblica capogruppo. Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione;

**Rilevato** che, alla luce della normativa sopra richiamata, il Comune di Susa è tenuto a redigere annualmente un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune stesso, attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate;

**Visti:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 29 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di Susa;
- la propria deliberazione n. 91 del 03.11.2020 con la quale si è provveduto all'aggiornamento degli elenchi previsti dall'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 (GAP e perimetro di consolidamento) con riferimento ai dati dell'esercizio 2019, ed alla luce dei chiarimenti interpretativi ed operativi nel frattempo intervenuti, che definisce il seguente Perimetro di consolidamento:

		<b>PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO</b>
<b>Denominazione</b>		<b>% di partecipazione</b>
1	Acsel Spa	9,59 %
2	SMAT Spa	0,00013%
3	C.A.DO.S. - Consorzio ambiente Dora Sangone	1,89%
4	CON.I.S.A. - Consorzio Intercomunale Assistenziale Socio	7,04 %
5	Turismo Torino e Provincia	1,14%
6	ATO 3 TORINESE	0,17%

**Visti** i bilanci dell'esercizio 2019 degli enti e delle società partecipati da assoggettare a consolidamento;

**Visto** lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2019, che comprende:

- Stato Patrimoniale consolidato e Conto Economico consolidato, allegati sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
- Relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal punto 5 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, allegata sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

**Visti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. del D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile dei Servizi Finanziari;

**Con voti** unanimi, espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di approvare** lo schema di bilancio consolidato del Comune di Susa al 31 dicembre 2019, costituito da:
  - Stato patrimoniale consolidato e Conto Economico consolidato, redatti secondo il modello di cui all'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, allegati sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
  - Relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal punto 5 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, allegata sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.
3. **Di dare atto** che sullo schema di bilancio consolidato 2019 di cui al punto 2 sarà acquisito il parere dell'organo di revisione.
4. **Di dare atto** che lo schema di bilancio consolidato 2019, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata, unitamente alla relazione del revisore dei conti sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.
5. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese.

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Presidente  
Firmato Digitalmente  
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale  
Firmato Digitalmente  
BARBERA Dr. Giovanni

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....**

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo 267/2000)

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA SERVIZIO ALLE PERSONE E  
ALLE IMPRESE  
Dr.ssa Emanuela PESANDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Servizio alle Persone e alle Imprese